



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 103

del 30/05/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNIO 2018/2020 - ELENCO ANNUALE 2018 -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella Casa Comunale;

Pravia l'osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE		X
UZZEO VINCENZO	ASSESSORE		X
ETTORRE LUCIANA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANGELO CARUSO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 27.12.1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- legge n. 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "*...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...*";
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse "*gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale*", così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 Dicembre 2004 n. 311;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CHE:

- l' articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, così dispone:
"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività' e del la performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate

all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente....omissis.....

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.....omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VISTO l' art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001 recante “*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*” che, al comma 1, recita testualmente: “*Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali*”;

ATTESO che le Linee di indirizzo di cui al citato articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 sono state adottate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;

RITENUTO quindi che si rende necessario, nelle more dell'entrata in vigore di dette linee di indirizzo, dover approvare l'aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni di personale così come previsto dall' art. 6 del D. Lgs. 165/2001, alla luce delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 75/2017;

RICHIAMATO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATE inoltre le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. n. 113/2016 convertito in L. n. 160/2016:

i commi 557, 557-bis e 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), così come modificati dall'art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia*” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo*

utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 (comma 557-ter);

CONSIDERATO che, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

CHE:

- il comma 5, art. 3, del citato D.L. stabilisce che le amministrazioni locali coordinano le politiche assunzionali delle aziende partecipate, istituzioni e società partecipate, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spesa di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008;
- tale ultima disposizione è stata modificata dalla Legge n. 59/2014, di conversione del Decreto Legge n. 66/2014, che ha previsto che gli enti controllati si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell'Ente controllante, con cui si definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto controllato opera;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 11 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto alcune rilevanti disposizioni per il personale degli Enti Locali innovando gli articoli 90 e 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed introducendo disposizioni in materia di utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
- in particolare, il comma 4-bis stabilisce che le limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006;
- i Comuni soggetti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa del personale, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009;

VISTA la Delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, in ordine ai limiti che hanno gli enti che rispettano i vincoli in materia di spese di personale, in materia di lavoro flessibile dopo le modifiche del d.l. 90/2014 all'art. 9, comma 28, con cui testualmente e definitivamente si chiarisce:

“ Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

CONSIDERATO CHE l'art. 16, comma 1-quater della Legge n. 160/2016 testualmente recita: *“All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente:”Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

DATO ATTO che occorre procedere all'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno 2018/2020;

VALUTATE le possibili soluzioni di tipo organizzativo e la loro compatibilità con la necessità di assicurare il rispetto dei limiti di legge;

VISTI:

- l'art. 92 – *Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale* del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 110 - *Incarichi a contratto* del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli art. 50 e 52 del CCNL Comparto "Funzioni Locali", in ordine al contratto a tempo determinato ed al contratto di somministrazione;

VISTO lo schema della proposta di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018 - 2020 e ritenuto opportuno riportare sinteticamente le motivazioni organizzative che ne sono alla base:

- assunzione con contratto a tempo determinato (con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica) e parziale (18 ore), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, di un'unità con profilo di Istruttore Direttivo Contabile a cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore II - Finanziario, Cat. D - Posizione economica D1, del nuovo CCNL "Funzioni Locali" del 21/05/2018;
- n. 1 contratto di somministrazione a tempo determinato per il reperimento di un'unità a tempo parziale (18 ore) per sopperire alle esigenze dell'Ufficio di Piano – Ambito Sociale Distrettuale n. 6 “Sangrino”, fino al 31/12/2018;

ATTESO CHE, la programmazione della assunzione a tempo determinato di n. 1 unità con profilo di Istruttore Direttivo Contabile - Responsabile del Settore II - Finanziario - Cat. D del nuovo C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali", a tempo parziale (18 ore), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- è attivata anche in relazione alla assenza di n. 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con profilo "Funzionario Contabile", utilizzata in posizione di comando presso altra Amministrazione, con diritto pertanto alla conservazione del posto e della nota prot. n 6881 del 17/05/2018, dell'attuale Responsabile del Settore Finanziario, il cui incarico scade il 30/06/2018, con cui vengono comunicati i motivi ostativi all'ulteriore prosecuzione dell'incarico;
- l'incarico verrà conferito previa selezione pubblica, volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale (esperienza lavorativa maturata di almeno tre anni in Pubbliche Amministrazioni, con inquadramento nella Categoria “D” e nel Profilo oggetto dell'incarico), e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
- non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica;
- il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- è assicurato il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 e dell'art. 50, comma 3, del CCNL 21.5.2018, che impongono un limite quantitativo ai contratti a termine pari al 20% del personale a tempo indeterminato in servizio;

ATTESO altresì che:

- a decorrere dal 1° luglio 2017 il Comune di Castel di Sangro ricopre il ruolo di Ente Capofila dell'Ambito Sociale n. 6 - Sangrino;
- si rende necessaria una riorganizzazione finalizzata all'accrescimento della funzionalità dell'Ufficio di Piano che, in fase di implementazione, necessita di una figura con la necessaria professionalità non presente all'interno dell'Ente, esente pertanto dalle limitazioni di cui all'art. 50 del CCNL del 21/05/2018;

- ricorrono pertanto per il contratto di somministrazione programmato, fino al 31/12/2018, per 18 ore settimanali, le condizioni di cui agli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015 e dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO CHE;

- in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);
- in relazione ai limiti di spesa del personale previsti dai citati commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, si dà atto del rispetto dei vincoli, come si desume da apposita certificazione agli atti;
- risulta rispettato il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, non comportando la presente programmazione il superamento del limite massimo della spesa sostenuta nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28, come da documentazione agli atti;

PRESO ATTO, altresì, dell'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che, tra l'altro, vietava qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totalitaria o di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali senza gara o strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

ATTESO che:

- l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, ha previsto che le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite, ora, al pareggio di bilancio;
- l'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio del bilancio nell'anno 2017, di cui alla Legge 28.12.2015, n. 208;
- si è provveduto alla trasmissione, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato, l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31/03/2018 (Legge n. 232/2016);
- con Deliberazione della Giunta Comunale sono state verificate eventuali eccedenze di personale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. n. 66/2014;
- sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018/2020 ed il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 ed inviati i dati relativi a tali documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al D.L. n. 113/2016;
- sono stati approvati il PEG- Piano della performance ed il DUP 2018 -2020;

ATTESO che la presente proposta assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

RITENUTO, sulla base dei presupposti di diritto e di fatto citati, di dover approvare l'aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2018 - 2020;

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i fabbisogni programmati, riferiti ad assunzioni a tempo determinato, non comportano una rimodulazione della dotazione organica vigente;

PRECISATO che la proposta in esame, così come formulata, è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

VISTI:

- gli artt. 6 e 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;
- l'art. 3 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.03.1999 e gli artt. 7 e 8, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, i CC.NN.LL. 21.1.2004 e 9.5.2006;;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il parere reso dall'organo di revisione economico – finanziario;
- i pareri resi favorevoli in ordine alla “regolarità tecnica” ed alla “regolarità contabile”, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore II - Finanziario;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale a tempo determinato 2018 – 2020 ed al Piano annuale 2018, come da allegato “A” alla presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che l'Ente assicura, nell'ambito della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del Triennio 2011 – 2013, ed è compatibile con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale (Allegato "B");

3. DI PRENDERE ATTO della vigente dotazione organica, che non necessita di rimodulazione a seguito dell'adozione del presente atto;

4. DI DARE ATTO che la spesa relativa viene impegnata nei capitoli di competenza del bilancio 2018 - 2020 che presentano la necessaria disponibilità;

5. DI DEMANDARE al Responsabile delle Risorse umane l'adozione degli atti consequenziali al presente e la eventuale rimodulazione del periodo di riferimento, ai sensi delle norme vigenti in materia;

6. DI DARE ATTO che tale programmazione:

a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative;

b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al Piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti;

7. DI DARE ATTO che del contenuto del presente provvedimento è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2018/2020

ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA
<p>D - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"</p>	<p>Istruttore Direttivo contabile - Responsabile del Settore II - Finanziario - Cat. D - Posizione Economica D1 (CCNL del 21/05/2018) a tempo parziale (18 ore) a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000</p>	<p>SETTORE II BILANCIO</p>	<p>Procedura Selettiva ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267</p>	<p>1° luglio 2018 Scadenza Mandato Sindaco in carica</p>
<p>D - CCNL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"</p>	<p>Istruttore direttivo amministrativo servizi sociali (part time 18 ore)</p>	<p>Ufficio di Piano</p>	<p>Contratto di somministrazione e di lavoro a tempo determinato - Procedura di evidenza pubblica D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>15 giugno 2018 fino al 31/12/2018</p>

ANNO 2019

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA

ANNO 2020

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA

Il Presidente
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 09/06/2018 al 24/06/2018.

Castel di Sangro, addì 09/06/2018

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 09/06/2018

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)